

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 275

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Volpini

presentata in data 29 marzo 2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "ad un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "al quaranta per cento del totale".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 27/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale) le parole: "da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 le parole: "e può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa" sono sostituite dalle seguenti: "e può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome di uno o di due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza".

Art. 3

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 27/2004)

1. Nel secondo periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "due righe, poste a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione degli eventuali voti di preferenza".

2. Nel sesto periodo della descrizione dell'Allegato A della l.r. 27/2004 le parole: "la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "le linee destinate all'eventuale indicazione delle preferenze".

3. Nell'esemplificazione grafica della parte interna dell'Allegato A della l.r. 27/2004 la linea destinata all'eventuale indicazione della preferenza è sostituita da due linee di uguale lunghezza poste una sotto l'altra, destinate all'eventuale indicazione delle preferenze.

Art. 4*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.